



Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile



Novità dopo la legge n. 178 del 30/12/2020 – legge di Bilancio 2021

Webinar, 30/04/2021

Ing. Elena Allegrini

*Dipartimento Unità per l'Efficienza Energetica (DUEE)
Laboratorio Supporto Attività Programmatiche (SPS – SAP)*



1101 0110 1100
0101 0010 1101
0001 0110 1110
1101 0010 1101
1111 1010 0000



Le misure nazionali per promuovere l'Efficienza Energetica negli edifici esistenti



+ SUPERBONUS 110%



	BONUS CASA Art. 16 bis DPR 917/86	ECOBONUS riqualificazione energetica ex l. 296/06	ECOBONUS riqualificazione energetica ex l.232/16	ECOBONUS + RISCHIO SISMICO ex l.205/17	BONUS FACCIAE l. 160/19
Aliquota di detrazione	50%	50 – 65%	70 – 75 %	80 – 85 %	90%
Tipo di detrazione	IRPEF	IRPEF / IRES	IRPEF / IRES	IRPEF / IRES	IRPEF / IRES
Tipo di misura	Strutturale	Attualmente NON strutturale	Attualmente NON strutturale	Attualmente NON strutturale	Per le spese nel 2020 - 21
Limite massimo di detrazione /spesa	Spesa di 96.000 € per u.i	Detrazione di 15.000 – 60.000 € per singola u.i. fino a 100.000 € per intero edificio	Spesa di 40.000 € x numero u.i.	Spesa di 136.000 € x numero u.i	Nessun limite
Durata della detrazione	10 ANNI	10 ANNI	10 ANNI	10 ANNI	10 ANNI
Ambito di applicazione	Ristrutturazione delle abitazioni o delle parti comuni di edifici ad uso RESIDENZIALE	Miglioramento della prestazione energetica degli edifici esistenti SINGOLE U.I. o CONDOMINI	Miglioramento della prestazione energetica degli edifici esistenti PARTI COMUNI CONDOMINIALI	Miglioramento della prestazione energetica e riduzione del rischio sismico degli edifici esistenti PARTI COMUNI CONDOMINIALI	Interventi finalizzati al recupero e al restauro delle facciate esterne nelle zone A e B



**Alcune note
sull'Ecobonus «ordinario»
ai sensi DM 06/08/2020**

DM 6 agosto 2020 – Decreto «Requisiti Ecobonus»



Publicato in GU il 5/10/2020
In vigore dal 6/10/2020

*Oggetto, ambito di applicazione
e definizioni*

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 14, comma 3-ter, del decreto-legge n. 63 del 2013, definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, spettanti ai sensi del citato articolo, nonché gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di cui all'art. 1, comma 220 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e gli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

Sono gli interventi di cui all'art. 14 del DL 63/2013, ovvero gli interventi in **Ecobonus**

50 – 65 %
70 – 75 %
80 – 85%

Sono gli interventi in **Bonus Facciate**, quando sono influenti dal punto di vista termico o riguardano il rifacimento dell'intonaco per oltre il 10% della superficie lorda disperdente

90%

Sono gli interventi in **Super(eco)bonus**

110%

Quali requisiti tecnici rispettare?




Si fa riferimento alla **DATA DI INIZIO DEI LAVORI (DIL)**

Se **DATA DI INIZIO DEI LAVORI**
prima dell'entrata in vigore del DM
06/08/2020 (ovvero prima del 06/10/2020)




Requisiti tecnici del DM
19/02/2007 e ss.mm.ii.

Se **DATA DI INIZIO DEI LAVORI**
dopo l'entrata in vigore del DM 06/08/2020
(ovvero a partire dal 06/10/2020)



Requisiti tecnici del Decreto del
06/08/2020 (pubblicato in GU il
5/10/2020 ed entrato in vigore il
6/10/2020)



Asseverazione Ecobonus «ordinario»

DIL - Prima del 6/10/2020	DIL - A partire dal 6/10/2020
Laddove richiesta, l'asseverazione riguarda: <ul style="list-style-type: none">• SOLO i requisiti tecnici dell'intervento	Laddove richiesta, l'asseverazione riguarda: <ul style="list-style-type: none">• i requisiti tecnici dell'intervento• congruità delle spese punto 13.1, all. A, DM 06/08/20 + computo metrico
L'asseverazione può essere sostituita in alcuni casi semplici	Può essere sostituita in alcuni casi semplici dalla dichiarazione del fornitore/produttore, MA in questi casi occorre il rispetto dei massimali di costo di cui all'all. I.

ASSEVERAZIONE PER L'ECOBONUS «ordinario» (ex legge 296/2006)



NON è l'asseverazione da inviare al Portale Superbonus!



Vademecum Ecobonus

<https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum.html>



TIPOLOGIA DI INTERVENTO:



Requisiti tecnici dell'intervento



Spese ammissibili



Documentazione necessaria

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO



In sintesi

	DATA DI INIZIO DEI LAVORI	
	PRIMA DEL 6.10.2020	A PARTIRE DAL 6.10.2020
Requisiti tecnici	D.M. 19.02.2007 e ss.mm.ii.	D.M. 6.08.2020
Valori della trasmittanza termica finale U	Tabella 2 del D.M. 26.01.2010 (comprensivi dei ponti termici)	Allegato E del D.M. 6.08.2020
Documenti	Di tipo "tecnico": <ol style="list-style-type: none"> Scheda Descrittiva con CPID; Asseverazione dei requisiti tecnici; APE; Relazione ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente; Schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e DOP). 	Di tipo "tecnico": <ol style="list-style-type: none"> Scheda Descrittiva con CPID; Asseverazione dei requisiti tecnici e congruità delle spese; Computo metrico; APE; Relazione ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente; Schede tecniche dei materiali (se prevista, marcatura CE e DOP).
	Di tipo "amministrativo": <ol style="list-style-type: none"> Delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese per interventi sulle parti comuni condominiali; Dichiarazione del proprietario di consenso per interventi eseguiti dal detentore; Fattura/e; Bonifico/i; Stampa della e-mail inviata dall'ENEA contenente il codice CPID. 	Di tipo "amministrativo": <ol style="list-style-type: none"> Delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese per interventi sulle parti comuni condominiali; Dichiarazione del proprietario di consenso per interventi eseguiti dal detentore; Fattura/e; Bonifico/i; Stampa della e-mail inviata dall'ENEA contenente il codice CPID.

Tipo di
intervento

- Riqualificazione globale (comma 344)
- Involucro edilizio (comma 345, BF, PCC)
- Collettori solari (comma 346)
- Impianto di climatizzazione invernale e produzione di ACS (comma 347)
- Building Automation



**Domanda: come sono cambiati
i requisiti tecnici**





Riqualificazione globale

Novità!

3.4 Edifici a energia quasi zero

1. Sono “edifici a energia quasi zero” tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti, per cui sono contemporaneamente rispettati:

- tutti i requisiti previsti dalla lettera b), del comma 2, del paragrafo 3.3, determinati con i valori vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici;
- gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui all'Allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Novità!
a) interventi di riqualificazione energetica globale di cui al comma 344 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, eseguiti su edifici esistenti o su singole unità immobiliari esistenti;

Cfr. art. 2 DM 06/08/2020


1 Interventi di riqualificazione energetica globale di edifici esistenti

1.1 L'asseverazione del tecnico abilitato per gli interventi di riqualificazione energetica globale di edifici esistenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), specifica il rispetto dei requisiti previsti dal paragrafo 3.4. dell'Allegato 1 del Decreto Requisiti Minimi.

- verifica del rispetto delle seguenti condizioni con riferimento ai parametri, indici ed efficienze definite alla precedente lettera a):
 - il parametro H_T risulta inferiore al pertinente valore limite riportato nella Tabella 10, dell'Appendice A;
 - il parametro $A_{sol,est}/A_{sup, utile}$, determinato in base a quanto previsto al paragrafo 2.2 dell'Appendice A, risulta inferiore al corrispondente valore limite riportato nella Tabella 11 della Appendice A, rispettivamente per gli edifici della categoria E.1, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3), e per tutti gli altri edifici;
 - gli indici $EP_{H,nd}$, $EP_{C,nd}$ e $EP_{gl,tot}$ risultino inferiori ai valori dei corrispondenti indici limite calcolati per l'edificio di riferimento ($EP_{H,nd,limite}$, $EP_{C,nd,limite}$ e $EP_{gl,tot,limite}$), come definito alla lettera l-novies), del comma 1, dell'articolo 2, del decreto legislativo e per il quale i parametri energetici, le caratteristiche termiche e di generazione sono dati nelle pertinenti tabelle del Capitolo 1, dell'Appendice A, per i corrispondenti anni di vigenza. Si precisa che per i valori limite di questi indici, contrassegnati con l'anno di inizio della loro validità, è prevista una progressiva riduzione articolata in due fasi:
 - I fase - contrassegnata dall'indicazione (2015): in vigore dal 1° luglio 2015 con valori limite validi per tutti gli edifici;
 - II fase - contrassegnata dall'indicazione (2019/21): in vigore dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici o a uso pubblico, così come definiti alle lettere l-sexies e l-septies, del comma 1, dell'articolo 2, del decreto legislativo, e dal 1° gennaio 2021 anche per tutti gli altri edifici;

Involucro
edilizio

Involucro opaco e trasparente
Schermature solari
Parti comuni condominiali



Per involucro opaco e trasparente:

a) per i punti i e ii, riporta i valori delle trasmittanze delle strutture su cui si interviene nella situazione ante (valore medio anche stimato) e post intervento (valori certificati o calcolati) e la dichiarazione che essi risultano rispettivamente maggiori e minori o uguali ai valori riportati nella tabella 1 dell'allegato E al presente decreto. Limitatamente alla sola sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari la suddetta asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori o assemblatori o installatori di detti elementi, attestante il rispetto dei suddetti requisiti tecnici;

Serve:

- U ante operam $>$ valori All. E
- U post operam \leq valori All. E

Novità!

- I valori di **trasmittanza termica iniziali** (U) devono essere superiori ai valori limite riportati nella tabella 1 dell'Allegato E del D.M. 6 agosto 2020 per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020⁴.
- I valori di **trasmittanza termica finali** (U), fermo restando il rispetto del decreto 26.06.2015 "requisiti minimi", devono essere:
 - ✓ inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26.01.2010 per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020;
 - ✓ inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 1 dell'Allegato E al D.M. 6 agosto 2020 per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.

Parti comuni condominiali

- **COMBINAZIONE DI INTERVENTI:**

Può comprendere, se i lavori sono eseguiti contestualmente, **anche la sostituzione degli infissi e l'installazione delle schermature solari** purché inseriti nella stessa relazione tecnica e insistenti sulle stesse strutture esterne oggetto dell'intervento



+ IMPIANTI COMUNI

2. Gli interventi di cui ai punti da iv a vii della lettera b) del comma 1 possono comprendere, beneficiando delle stesse percentuali di detrazione, i lavori di sostituzione di finestre comprensive di infissi e di installazione delle schermature solari che insistono sulla stessa superficie di involucro oggetto dell'intervento di isolamento termico e gli interventi sugli impianti comuni purché siano eseguiti contestualmente e siano inseriti nella stessa relazione tecnica di cui al Decreto Relazioni Tecniche.

DM 06/08/2020, art. 2, comma 2

Collettori solari termici



- a) i collettori solari sono in possesso della certificazione **Solar Keymark**;
- c) i collettori solari hanno valori di producibilità specifica, espressa in termini di energia solare annua prodotta per unità di superficie lorda A_G , o di superficie degli specchi primari per i collettori lineari di Fresnel, calcolata a partire dal dato contenuto nella certificazione Solar Keymark (o equivalentemente nell'attestazione rilasciata da ENEA per i collettori a concentrazione) per una temperatura media di funzionamento di 50°C , superiore ai seguenti valori minimi:
- i. nel caso di collettori piani: maggiore di 300 kWh/m^2 anno, con riferimento alla località Würzburg;
 - nel caso di collettori sottovuoto e collettori a tubi evacuati: maggiore di 400 kWh/m^2 anno, con riferimento alla località Würzburg;
 - nel caso di collettori a concentrazione: maggiore di 550 kWh/m^2 anno, con riferimento alla località Atene;
- e) i collettori solari e i bollitori impiegati sono garantiti per **almeno cinque anni**;
- f) gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti **almeno due anni**;
- g) l'installazione dell'impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti;

$$Qu = \frac{Q_{col}}{A_g}$$

$$Qu = \frac{Q_{col}}{3,6 \times A_g}$$

$$Qu = \frac{Q_{sol}}{A_g}$$

Novità!

**Cfr. con allegato H
DM 06/08/2020**



Tipo di generatore

Indicazioni generali

Caldaie a condensazione ad acqua

Generatori a condensazione ad aria

Pompe di calore

Apparecchi ibridi

Microcogeneratori

Scaldacqua a pompa di calore

Generatori a biomassa

- La potenza termica complessiva dei nuovi generatori NON può superare per più del 10% la potenza dei generatori sostituiti (salvo se motivato da verifica con norme UNI 12831)
- Trasformazione da termoautonomo a centralizzato (MA NON viceversa)
- Valvole termostatiche, ove tecnicamente compatibili (mancata installazione riportata nella DC 37/08)

Per le PDC

Tabella 1 - Coefficienti di prestazione minimi per pompe di calore elettriche

Tipo di pompa di calore	Ambiente esterno [°C]	Ambiente interno [°C]	COP	EER
Ambiente esterno/interno				
aria/aria	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	3,9 ⁶	3,4
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento ≤ 35 kW	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,1	3,8
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento >35 kW	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	3,8	3,5
salamoia/aria	Temperatura entrata: 0	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	4,3	4,4
salamoia/ acqua	Temperatura entrata: 0	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,3	4,4
acqua/aria	Temperatura entrata: 10 Temperatura uscita: 7	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido entrata: 15	4,7	4,4
acqua/acqua	Temperatura entrata: 10	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	5,1	5,1

Tabella 2 - Coefficienti di prestazione minimi per pompe di calore a gas

Tipo di pompa di calore	Ambiente esterno [°C]	Ambiente interno [°C]	GUEh
Ambiente esterno/interno			
aria/aria	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Bulbo secco all'entrata: 20	1,46 ⁷
aria/acqua	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Temperatura entrata: 30 ⁸	1,38
salamoia/aria	Temperatura entrata: 0	Bulbo secco all'entrata: 20	1,59
salamoia/ acqua	Temperatura entrata: 0	Temperatura entrata: 30 ⁷	1,47
acqua/aria	Temperatura entrata: 10	Bulbo secco all'entrata: 20	1,60
acqua/acqua	Temperatura entrata: 10	Temperatura entrata: 30 ⁷	1,56

Il valore minimo dell'indice di efficienza energetica (GUEc) per pompe di calore a gas è pari a 0,6 per tutte le tipologie.

Per gli apparecchi ibridi

vii. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore e caldaia a condensazione, realizzati e concepiti per funzionare in abbinamento tra loro:

DM 06/08/2020, art. 1, comma 1, lett. e



SISTEMI IBRIDI

(comma 2.1, articolo 14, D.L. 63/2013 e ss.mm.ii.)

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

È agevolabile la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, realizzati e concepiti per funzionare in abbinamento tra loro.

Novità!

Per i generatori a biomasse:

9.1 Nel caso di interventi installazione, generatori di calore alimentati da biomasse combustibili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punti xiii e xiv, l'asseverazione di cui all'articolo 8, comma 1, o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, specifica il rispetto dei requisiti pertinenti di cui all'allegato G.

Novità!

Requisiti tecnici di cui all'all. G al DM 06/08/2020

Tipo di generatore	Alimentazione	Rendimento MINIMO (%)
CLASSE 5 STELLE		
Camini	Aperti	85%
	Chiusi/inserti a legna	85%
Cucine	Legna	85%
Stufe	Legna	85%
	Cippato	85%
	Pellet	88%
Termostufe	Legna	85%
	Cippato	85%
	Pellet	88%
Caldaie	Legna	88%
	Cippato	92%
	Pellet	92%

Nel caso di contestuale sostituzione di un altro impianto a biomasse, occorre il conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7.11.2017, n.186; in tutti gli altri casi, occorre il conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle ai sensi del medesimo decreto.

Tipo di generatore	Alimentazione	Rendimento MINIMO (%)
CLASSE 4 STELLE		
Camini	Aperti	85%
	Chiusi/inserti a legna	85%
Cucine	Legna	85%
Stufe	Legna	85%
	Pellet	87%
Termostufe	Legna	85%
	Cippato	85%
	Pellet	87%
Caldaie	Legna	87%
	Cippato	91%
	Pellet	91%

Building Automation

11.1 Nel caso di sistemi di building automation di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), installati nelle unità abitative congiuntamente o indipendentemente dagli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, l'asseverazione, o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, specifica che la suddetta tecnologia afferisce almeno alla classe B della norma EN 15232 e consente la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva in maniera idonea a:

- mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici mediante la fornitura periodica dei dati. La misurazione dei consumi può avvenire anche in maniera indiretta anche con la possibilità di utilizzare i dati atri sistemi di misurazione installati nell'impianto purché funzionanti;
- mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

**Solo per unità
abitative /
residenziali**



**Almeno di classe B ai sensi
della norma EN 15232**

Novità!



Entità del beneficio

Aliquota di detrazione dall'IRPEF o IRES: **65%** delle spese totali sostenute.

Limite massimo di detrazione ammissibile:


- ✓ **nessuno**, per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020;
- ✓ **15.000 euro per unità immobiliare**, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.

Novità!



SuperEcobonus e novità della Legge di Bilancio 2021

DL 19/05/2020 n. 34 e conversione in Legge n. 77



1.

INTERVENTI TRAINANTI

consentono l'accesso diretto alla misura del «Superbonus – 110%»

2.

INTERVENTI TRAINATI

possono essere agevolati con il «Superbonus – 110%» solo se realizzati congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti

(ad eccezione dei casi in cui è prevista la deroga della realizzazione congiunta con gli interventi trainANTI)

1. INTERVENTI TRAINANTI

Comma 1A: isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate

Comma 1B: intervento sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati

Comma 1C: intervento su edifici unifamiliari o u.i. in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

Comma 4: Sismabonus + monitoraggio strutturale

SuperEcobonus



SuperSismabonus



Ripartiamo da qui...



2. INTERVENTI TRAINATI

Comma 2: interventi di efficientamento energetico di cui all'art. 14 DL 63/2013 conversione in legge 90/2013



Almeno 1 degli interventi dei commi 1 A , 1 B o 1 C

Comma 2: eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi dell'art. 16 bis, comma 1, lett. e del DPR 917/86 (legge di bilancio 2021)



Almeno 1 degli interventi dei commi 1 A , 1 B o 1 C

Comma 5 e 6: impianti FV connessi alla rete e installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati



Almeno 1 degli interventi dei commi 1 A , 1 B o 1 C

oppure

Comma 4

Comma 8: infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici



Almeno 1 degli interventi dei commi 1 A , 1 B o 1 C

Quadro normativo

Di tipo «tecnico»

1.	Art. 119 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 convertito in legge n. 77 del 17/07/2020, così come modificato dal D.L. «Agosto» del 14/08/2020 e dalla Legge di Bilancio 2021
2.	Decreto Interministeriale del 6/08/2020 – cd Decreto «Requisiti Ecobonus» (pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 5/10/2020 e in vigore dal 6/10/2020)
3.	Decreto del MiSE del 3/08/2020 – cd Decreto «Asseverazioni» (pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 5/10/2020 e in vigore dal 6/10/2020)



Di tipo «fiscale»

1.	Circolare dell'Agencia delle Entrate n. 24/E dell'8 agosto 2020
2.	Circolare dell'Agencia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020
3.	Modalità di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito: <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Provvedimento del Direttore dell'Agencia delle Entrate dell'8 agosto 2020<input type="checkbox"/> Provvedimento del Direttore dell'Agencia delle Entrate del 12 ottobre 2020


Modifiche al DL «Rilancio»

1.

DL «Agosto» del 14 agosto 2020, convertito in legge 126 del 13 ottobre 2020 e ripubblicato con note il 26 ottobre 2020

2.

Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio 2021)



Modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2021



30-12-2020 Supplemento ordinario n. 46/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 322

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

66. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Durata della misura
2. Sottotetto
3. «Funzionalmente indipendente»
4. Edifici sprovvisti di copertura
5. Eliminazione delle barriere architettoniche
6. Limite di spesa incrementato
7. Installazione degli impianti FV
8. Colonnine di ricarica delle auto
9. Edificio «monoproprietario/a»
10. Assemblea condominiale
11. Polizza assicurativa
12. Esposizione del cartello specifico

1. Durata della misura



Per interventi
TRAINANTI:

Le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell'**arco temporale di vigenza dell'agevolazione**

Per interventi
TRAINATI:

1.

Le spese sostenute per gli interventi trainati devono essere effettuate nell'**arco temporale di vigenza dell'agevolazione**

+

2.

Le spese devono essere sostenute nell'intervallo di tempo **tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.**

AMBITO	SCADENZA DELLA MISURA	
Condomini	30/06/2022	31/12/2022 solo se al 30/06/2022 è stato completato almeno il SAL 60%
IACP	31/12/2022	30/06/2023 solo se al 31/12/2022 è stato completato almeno il SAL 60%
Edifici unifamiliari	30/06/2022	Attualmente nessuna proroga oltre il 30/06/2022
U.i. in edifici plurifamiliari	30/06/2022	Attualmente nessuna proroga oltre il 30/06/2022

Superbonus 110%, proroga a fine 2023?

Nelle note tecniche del PNRR le indicazioni sui nuovi termini e su scuole ed edilizia residenziale pubblica

24 Italia Politica economica

<https://www.ilsole24ore.com/art/recovery-spunta-proroga-superbonus-2023-ADlGGoPB>

Il documento

Superbonus, spunta la proroga al 2023 nelle carte del Recovery Plan

La novità contenuta nelle schede tecniche inviate dal governo alle commissioni parlamentari: è la base su cui discutono Camera e Senato



74. L'efficacia delle proroghe di cui ai commi da 66 a 72 resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione previsti nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza per tale progetto.

Art. 1, comma 74, legge di bilancio 2021

2. Sottotetto


2) alla lettera a), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente»;



In attesa di chiarimenti, coibentare almeno il 25% della superficie lorda complessiva disperdente «reale», ovvero non considerare la superficie «non disperdente» nel calcolo dell'incidenza

definizione

ai sensi del DM 26/06/2015, art. 2, comma 2
«superficie disperdente S (m^2): superficie che delimita il volume climatizzato V rispetto all'esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di climatizzazione»



3. Definizione di «funzionalmente indipendente»

b) al comma 1-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Un'unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale »;

Per le fognature e i sistemi di depurazione?


Circ. AdE n. 30/E
Del 22/12/2020

3.1.2 D. *Con riferimento ad interventi realizzati su un edificio bifamiliare in cui ognuna delle unità immobiliari ha accessi indipendenti e autonomi direttamente dalla strada pubblica, nonché impianti per l'acqua, gas, energia elettrica e riscaldamento di proprietà esclusiva, la presenza di scarichi e fosse biologiche in comune alle due unità immobiliari è di per sé sufficiente a ritenere ciascuna delle richiamate unità non «funzionalmente indipendente»?*

Pertanto, gli impianti non espressamente individuati nel predetto decreto – come le fognature e i sistemi di depurazione – non rilevano ai fini della verifica dell'autonomia funzionale dell'immobile.

4. Edifici sprovvisti di copertura

«*1-quater*. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A»;



- Deroga sull'APE ante operam


Carica Ape ante

SI DICHIARA CHE L'EDIFICIO RIENTRA NEI CASI DI CUI AL COMMA 1.QUATER DELL'ART. 119 DEL D.L. 34/2020 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

(1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.)



- «Demolizione e ricostruzione» purché si configuri come «ristrutturazione edilizia» ai sensi del DPR 380/2001 (cfr. Circ. AdE n. 24/E dell'8/08/2020, pag. 16)
- Conseguimento fascia A



5. Eliminazione delle barriere architettoniche

d) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, » sono inserite le seguenti: « nonché agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni. »:



- Nuovo intervento «trainato» dagli interventi di efficienza energetica, nel rispetto degli altri requisiti richiesti (salto di almeno 2 classi energetiche)



- Attualmente non è inserito nel Portale SuperEcobonus 110%
- La spesa massima ammissibile trova copertura dentro i 96.000 euro/u.i., afferendo all'art. 16 bis del DPR 917/86?

6. Limite di spesa incrementato

DL «Agosto», art. 57 bis

«1-bis. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione»;

b) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:

«4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive».

Legge di Bilancio 2021

g) al comma 4-ter, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 » e dopo le parole: « legge 24 giugno 2009, n. 77 » sono aggiunte le seguenti: « , nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza »;

« 4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione »;

7. Installazione degli impianti FV

Legge di Bilancio 2021

i) al comma 5, dopo le parole: « 26 agosto 1993, n. 412, » sono inserite le seguenti: « ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, » e dopo le parole: « pari importo » sono inserite le seguenti: « e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022 »;



Circ. AdE n. 30/E del 22/12/2020, faq n. 4.3.2

In applicazione di tale principio, pertanto, il *Superbonus* spetta anche nel caso in cui l'installazione sia effettuata in un'area pertinenziale dell'edificio in condominio, ad esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto.

Risposta AdE del 10/03/2021 n. 171

OGGETTO: Superbonus - impianto fotovoltaico con pannelli installati su terreno di pertinenza dell'abitazione - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)

Quesito

Nell'ambito di tali lavori il Contribuente vorrebbe realizzare come intervento "trainato" un impianto fotovoltaico a servizio dell'abitazione, ma posizionato a terra su un "terreno comunque all'interno della proprietà dell'edificio" e non sul tetto dell'edificio oggetto degli interventi trainanti.

Al riguardo, l'Istante evidenzia che solo il campo fotovoltaico (pannelli) sarà installato a terra, mentre il contatore di prelievo e di immissione, gli inverter e gli accumuli saranno posizionati nell'edificio al servizio dell'abitazione stessa, essendo il POD di riferimento quello originario dell'abitazione.

Risposta

Sulla base della normativa e della prassi illustrate, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni normativamente previste, all'Istante non è precluso l'accesso al Superbonus in relazione alle spese che sosterrà per l'installazione di impianti solari fotovoltaici sul terreno di pertinenza dell'abitazione oggetto di interventi di riqualificazione energetica.

8. Colonnine di ricarica delle auto


« 8. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:

 Lavori in corso al 31/12/2020 o conclusi al 31/12/2020: Limite di spesa pari a 3.000 €

euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare »:



Lavori iniziati a partire dal 01/01/2021:
Limite di spesa variabile a seconda del numero delle u.i. e calcolato a scaglioni



9. Edificio «monoproprietario/a»

Risposta AdE del 27/01/2021 n. 58

OGGETTO: Superbonus - edificio composto da due unità immobiliari di cui rispettivamente la piena proprietà e la nuda proprietà appartengono ad un unico soggetto - Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

Quesito

L'Istante intende eseguire sull'intero fabbricato costituito dalle descritte unità immobiliari "*interventi di miglioramento sismico quale rinforzo sulle murature d'ambito con betoncino armato, realizzazione di una nuova copertura con orditura portante in legno, realizzazione di opportune sottofondazioni ed altre opere strutturali che faranno innalzare la classe sismica dell'intero fabbricato di due categorie strutturali. Inoltre prevede di realizzare cappotto esterno con sostituzione di parte dei serramenti esterni e il rifacimento di una porzione dell'impianto termico*".



n) al comma 9, lettera a), dopo la parola: «condomini» sono aggiunte le seguenti: «e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche»;



Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali

Risposta

Per effetto della modifica sopra indicata, pertanto, l'agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati su edifici non in condominio in quanto composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o comproprietari. Nel caso di specie, l'edificio è composto da due unità immobiliari di cui l'Istante è titolare, rispettivamente, della piena proprietà e della nuda proprietà. Pertanto, potrà accedere, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa e ferma restando l'effettuazione di ogni adempimento richiesto (aspetti non oggetto della presente istanza di interpello) alla agevolazione in esame.

10. Assemblea condominiale

DL «Agosto», art. 63

Semplificazione procedimenti assemblee condominiali

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9, e' inserito il seguente: «9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo ((e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121,)) sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.».

Legge di Bilancio 2021

((1-bis. All'articolo 66 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, dopo le parole: «e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione» sono inserite le seguenti: «o, se prevista in modalita' di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terra' la riunione e dell'ora della stessa»;

b) dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente:
«Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all'assemblea puo' avvenire in modalita' di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, e' trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalita' previste per la convocazione.»)

p) al comma 9-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole»;

11. Polizza assicurativa



Attualmente il Portale SuperEcobonus 110% decurta gli importi dei lavori dal massimale della polizza assicurativa

SuperEcobonus 110% e Asseverazioni

Il decreto legge 34/2020 "decreto rilancio" convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77, prevede l'innalzamento al 110% dell'aliquota di detrazione fiscale per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di efficienza energetica che soddisfano i requisiti di cui al decreto 06/08/2020 e per gli interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

Tramite questo sito è possibile creare e protocollare le asseverazioni obbligatorie alla fine dei lavori e quando si opta per la cessione del credito e lo sconto in fattura per gli stati di avanzamento lavori al 30% e al 60%.

DECRETO
RILANCIO

SUPER ECOBONUS 110%

Caricamento, modifica e consultazione delle asseverazioni e delle schede descrittive degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia che usufruiscono delle detrazioni fiscali Super Ecobonus (detrazione del 110%)

12. Esposizione del cartello specifico

« 14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici" ».



Applicazioni pratiche

Computo metrico per il Portale SuperEcobonus 110%

Riferimento normativo

Punto 13 dell'allegato A del DM 06/08/2020, per gli interventi di cui al SuperEcobonus (art. 119, commi 1 e 2, ovvero interventi “trainanti” e “trainati” di efficienza energetica)

Quali prezzi?

- I prezzi regionali o delle province autonome relativi alle regioni in cui si trova l'edificio oggetto di intervento;
- i prezzi DEI, in alternativa ai suddetti prezzi.

- Si può utilizzare uno dei due prezzi indifferentemente.
- Se non sono presenti le voci degli interventi o parte degli interventi da seguire, allora il tecnico procede per via analitica, avvalendosi anche dell'allegato I del D.M. 06/08/2020.

I prezzi contenuti nei prezzi NON sono quelli da applicare, ma sono quelli **massimi applicabili** e che non è la regola applicare sempre questi prezzi. Quindi, occorre produrre le documentazioni del caso, quali elenco prezzi e computo, e una volta compilati, verificare che i costi della ditta siano inferiori a quelli presenti nei prezzi regionali o DEI presi a riferimento.



Il Computo Metrico da allegare è il computo **globale corrispondente al 100% dei lavori oggetto dell'asseverazione**. Quindi, anche nel caso di SAL intermedi (ad esempio 30% e 60%), si carica comunque il computo metrico complessivo.



Voci da inserire nel CM



- le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti comuni condominiali;
- le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti private (costi relativi a ciascuna unità immobiliare presente nell'edificio condominiale);
- le spese professionali per la realizzazione dell'intervento (a titolo di esempio: attestati di prestazione energetica, progettazione, direzione lavori, spese per il rilascio del visto di conformità, relazione tecnica ai sensi dell'art. 8, comma 1, d. lgs. 192/05 "ex legge 10/91", elaborati grafici e tutto ciò che è tecnicamente necessario per la realizzazione dell'intervento);
- le spese sostenute per la documentazione da presentare presso gli enti competenti.

1. Per ciascuna voce, occorre specificare quale sia il prezzo preso a riferimento.

2. Per quanto concerne le spese professionali, queste devono risultare inferiori ai valori massimi previsti dal DM 17 giugno 2016.

3. Poiché il DM 06/08/2020 richiede la giustificazione dei costi nel CM per gli interventi di efficienza energetica “trainanti” e “trainati” commi 1 e 2 dell’art. 119, è facoltativo inserire nel CM:

- ✓ installazione degli impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
- ✓ colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.

Per tali costi, il Portale SuperEcobonus effettua la verifica per i relativi limiti di spesa massimi ammissibili e il limite di spesa per kW di potenza nominale nel caso degli impianti fotovoltaici e per kWh di capacità di accumulo per i sistemi di accumulo.



Limiti di spesa per gli interventi trainaNTI



Limiti di spesa definiti direttamente in normativa (art. 119, DL Rilancio)

Comma 1A: isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate

- ❑ 50.000 € per gli edifici unifamiliari o per le u.i. situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- ❑ 40.000 € moltiplicati per il numero delle u.i. che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 u.i.;
- ❑ 30.000 € moltiplicati per il numero delle u.i. che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 u.i..

Comma 1B: intervento sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

- ❑ 20.000 € moltiplicati per il numero delle u.i. che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a 8 u.i.;
- ❑ 15.000 € moltiplicati per il numero delle u.i. che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 u.i..

Comma 1C: intervento su edifici unifamiliari o u.i. in edifici plurifamiliari con indipendenza funzionale e accesso autonomo

- ❑ 30.000 €

Limite complessivo calcolato a scaglioni



Limiti di spesa per gli interventi trainaTI

Comma 2: interventi di efficientamento energetico di cui all'art. 14 DL 63/2013 conversione in legge 90/2013

2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1.

Comma 2: eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi dell'art. 16 bis, comma 1, lett. e) del DPR 917/86 (legge di bilancio 2021)



Da calcolare

L'aliquota di detrazione sale al 110% nel rispetto dei limiti di spesa previsti per ciascun intervento:

$$\text{Limite di spesa per u.i.} = \frac{\text{detrazione max}}{1,1}$$



Limite di spesa di 96.000 €

Comma 5 e 6: impianti FV connessi alla rete e installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati

- ❑ 48.000 euro per installazione di impianti FV (nel limite di spesa di 2.400 €/kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico o 1.600 €/kW a seconda dei casi)
- ❑ 48.000 euro per relativi sistemi di accumulo (nel limite di spesa di 1.000 €/kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo)

Comma 8: infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici

- ❑ Lavori in corso al 31/12/2020 o conclusi al 31/12/2020: Limite di spesa pari a 3.000 €
- ❑ Lavori iniziati a partire dal 01/01/2021: Limite di spesa variabile a seconda del numero delle u.i. e calcolato a scaglioni

Limiti di spesa definiti direttamente in normativa (art. 119, DL Rilancio) + Risoluzione AdE

Limiti di spesa definiti direttamente in normativa (art. 119, DL Rilancio) + novità della Legge di Bilancio 2021

Risoluzione n. 60 del 28/09/2020

Come confermato nella citata circolare n. 24/E del 2020, nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio, per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto, l'ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all'intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.



Per interventi sulle parti comuni condominiali, si calcola il limite di spesa dell'intero edificio (e non della singola u.i.), poi ripartito tra i vari condòmini in base ai millesimi di proprietà

Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del Codice civile, ed effettivamente rimborsata al condominio, anche in misura superiore all'ammontare commisurato alla singola unità immobiliare.

Somma dei limiti di spesa per più interventi sullo stesso immobile



Nella medesima circolare n. 24/E del 2020 è, altresì, precisato che nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Ciò implica, in sostanza, che qualora

A quale situazione si riferiscono i limiti?

➔ La spesa massima ammissibile è sempre riferita alla situazione **INIZIALE**

**Risposta AdE n. 523
del 04/11/2020**



Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali

OGGETTO: Accesso al Superbonus previsto dall'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 in relazione alle spese da sostenere per interventi "trainanti" e "trainati"

Ciò detto, in riscontro al quesito n. 1), con riferimento alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi finalizzati al risparmio energetico. è stato precisato che nel caso in cui i predetti interventi comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Ciò implica, in sostanza, che, nel caso prospettato, va valorizzata la situazione esistente all'inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi ai fini dell'applicazione delle predette detrazioni.

Il limite per il numero delle u.i. nel SuperEcobonus

TIPO DI CONDOMINIO		Interventi sulle parti comuni	Interventi sulle parti private
TOTALMENTE RESIDENZIALE		Tutte le u.i. accedono senza limitazioni sul numero massimo delle u.i.	Per le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, il Superbonus si applica limitatamente agli interventi di efficienza energetica realizzati su un numero massimo di due u.i. (OVUNQUE UBICATE SUL TERRITORIO NAZIONALE)
PARZIALMENTE RESIDENZIALE	superficie residenziale ≥ 50%	Le u.i. RESIDENZIALI accedono senza limitazioni sul numero delle u.i.	Per le u.i. RESIDENZIALI, vale la stessa regola del caso «totalmente residenziale».
		Le u.i. NON RESIDENZIALI accedono senza limitazioni sul numero delle u.i.	Le u.i. NON RESIDENZIALI NON accedono al Superbonus.
	superficie residenziale < 50%	Le u.i. RESIDENZIALI accedono senza limitazioni sul numero delle u.i.	Per le u.i. RESIDENZIALI, vale la stessa regola del caso «totalmente residenziale».
		le u.i. NON RESIDENZIALI NON accedono al Superbonus.	Le u.i. NON RESIDENZIALI NON accedono al Superbonus.

E le pertinenze?

❑ Nel caso degli **edifici condominiali**, le pertinenze concorrono nel calcolo del limite di spesa complessivo per gli interventi «trainaNTI».



❑ Nel caso degli **edifici unifamiliari** invece, le pertinenze non concorrono nel calcolo del limite. **NON** hanno un limite autonomo.

Faq n. 4.1.1 della Circolare AdE n. 30/E del 22 dicembre 2020

del decreto Rilancio. La citata circolare n. 24/E, precisa, inoltre, che in caso di interventi realizzati sulle parti comuni, la detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come ad esempio box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi.

Portale
SuperEcobonus
110%

TIPO DI EDIFICIO	<input checked="" type="radio"/> EDIFICIO CONDOMINIALE	➔	NUMERO UNITÀ IMMOBILIARI	<input type="text"/>
	<input type="radio"/> EDIFICIO UNIFAMILIARE		DEL FABBRICATO OGGETTO DI	
	<input type="radio"/> UNITÀ IMMOBILIARE SITUATA ALL'INTERNO DI EDIFICI PLURIFAMILIARI CHE SIA FUNZIONALMENTE INDIPENDENTE E DISPONGA DI UNO O PIÙ ACCESSI AUTONOMI DALL'ESTERNO		INTERVENTO COMPRESIVO DELLE	
	<input type="radio"/> CATEGORIA A/9 APERTI AL PUBBLICO		PERTINENZE	

Esempio 1

Numero delle u.i. = 10

TIPO DI INTERVENTO	AMBITO DI INTERVENTO	CONFIGURAZIONE	LIMITE DI SPESA
Cappotto esterno > 25%	Parte comune	TrainaNTE	A scaglioni per l'intero edificio: 40.000 € x 8 + 30.000 € x 2 da ripartire tra i condòmini
Sostituzione della caldaia in impianto centralizzato	Parte comune	TrainaNTE	A scaglioni per l'intero edificio: 20.000 € x 8 + 15.000 € x 2 da ripartire tra i condòmini
Sostituzione degli infissi nelle u.i.	Parte privata	TrainaTO	Per intervento «contestuale» unico limite di spesa.
Sostituzione delle tapparelle nelle singole u.i.	Parte privata	TrainaTO	Limite di spesa = 60.000 € / 1,1 = 54.545 € per ciascuna u.i.

Cappotto esterno > 25%

- che la spesa massima ammissibile dei lavori sulle parti opache su cui calcolare la detrazione fiscale è pari a $[(8 \times 40000) + (\text{numero unità immobiliari} - 8) \times 30000] = 380000$ euro;

Sostituzione della caldaia in impianto centralizzato

- l'ammontare massimo dei lavori del presente punto su cui calcolare la detrazione fiscale è pari a $[(8 \times 20000) + (\text{numero unità immobiliari} - 8) \times 15000] = 190000$ euro;

✓ IN) Sostituzione degli infissi (+)

1) Telaio prima: -- ▾ Vetro prima: -- ▾ Trasm. ante: [] [W/m²K] Sup.: [] [m²]
Telaio dopo: -- ▾ Vetro dopo: -- ▾ Trasm. post: [] [W/m²K] Chiusura oscurante: []
(-)

- che le spese previste in progetto al punto IN ammontano a: **0** euro ;

le spese di cui ai punti PV PO PS e IN previste in progetto ammontano a **0.00** euro, la spesa massima ammissibile per l'unità immobiliare risulta pari al prodotto del "limite di spesa prevista dall'ecobonus" (60.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell'intervento diviso l'aliquota del 110% pari a 60.000/1,1 = 54545 euro; la spesa ammessa è **0** euro.



Sostituzione degli infissi e delle tapparelle

Circolare AdE n. 30/E del 22 dicembre 2020

4.5.7 D. Si chiede se, qualora con la sola sostituzione dei serramenti siano rispettati i valori di trasmittanza necessari ai fini dell'accesso al Superbonus, la sostituzione della chiusura "oscurante" (tapparella persiana, scuro) possa ritenersi intervento "autonomo" rispetto alla sostituzione del serramento

R. Come si evince dall'Allegato I al decreto interministeriale 6 agosto 2020, nel caso in cui le chiusure oscuranti siano installate congiuntamente alla sostituzione del serramento l'intervento è da considerarsi in maniera unitaria. La

Esempio 2

Numero delle u.i. = 10

TIPO DI INTERVENTO	AMBITO DI INTERVENTO	CONFIGURAZIONE	LIMITE DI SPESA
Cappotto esterno > 25%	Parte comune	TrainaNTE	A scaglioni per l'intero edificio: 40.000 € x 8 + 30.000 € x 2 da ripartire tra i condòmini
Sostituzione delle caldaie termoautonome nelle u.i.	Parte privata	TrainaTO	Limite di spesa = 30.000 € / 1,1 = 27.272 € per ciascuna u.i.
Sostituzione degli infissi nelle u.i.	Parte privata	TrainaTO	Limite di spesa = 60.000 € / 1,1 = 54.545 € per ciascuna u.i.
Schermature solari	Parte privata	TrainaTO	Limite di spesa = 60.000 € / 1,1 = 54.545 € per ciascuna u.i.

Sostituzione della caldaia termoautonoma

- le spese previste in progetto per gli interventi di cui al punto 2, lettere CC); ammontano a **0.00** euro e la spesa massima ammissibile è pari $30.000/1,1 = 27272$ euro per unità immobiliare; la spesa ammessa è **0** euro.

Il risparmio di energia primaria non rinnovabile di progetto è **0** [kWh/anno]

Sostituzione degli infissi e installazione SS

4.5.7 *D. Si chiede se, qualora con la sola sostituzione dei serramenti siano rispettati i valori di trasmittanza necessari ai fini dell'accesso al Superbonus, la sostituzione della chiusura "oscurante" (tapparella, persiana, scuro) possa ritenersi intervento "autonomo" rispetto alla sostituzione del serramento*

R. Come si evince dall'Allegato I al decreto interministeriale 6 agosto 2020, nel caso in cui le chiusure oscuranti siano installate congiuntamente alla sostituzione del serramento l'intervento è da considerarsi in maniera unitaria. La sostituzione delle chiusure oscuranti, disgiunta dalla sostituzione dei serramenti, e l'installazione delle schermature solari costituiscono, invece, interventi autonomi a fronte dei quali è possibile fruire dell'*ecobonus* di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013. Pertanto, in base al richiamo contenuto nel comma 2

Circolare AdE n. 30/E del 22 dicembre 2020

4.5.3 *D. Si chiede se in presenza di una precedente sostituzione della caldaia, intervento per il quale si è beneficiato dell'*ecobonus*, sia possibile effettuare un nuovo intervento rientrante fra quelli ammessi al Superbonus e all'*ecobonus**

R. In assenza di specifiche preclusioni, si ritiene che sia possibile fruire del *Superbonus* o dell'*ecobonus* nel caso prospettato, nel rispetto di ogni limite e condizione previsto dalla normativa agevolativa di riferimento.

Resta fermo l'eventuale accertamento, in concreto, di un utilizzo distorto della agevolazione in esame.

Circolare AdE n. 30/E del 22 dicembre 2020

Esempio 3


Numero delle u.i. = 10

TIPO DI INTERVENTO	AMBITO DI INTERVENTO	CONFIGURAZIONE	LIMITE DI SPESA
Sostituzione della caldaia in impianto centralizzato	Parte comune	TrainaNTE	A scaglioni per l'intero edificio: 20.000 € x 8 + 15.000 € x 2 da ripartire tra i condòmini
Installazione dei dispositivi di BA	Parte privata	TrainaTO	Dipende dalla data di inizio dei lavori
Sostituzione degli infissi nelle u.i.	Parte privata	TrainaTO	Limite di spesa = 60.000 € / 1,1 = 54.545 € per ciascuna u.i.
Coibentazione interna ≤ 25%	Parte privata	TrainaTO	



Si fa riferimento alla **DATA DI INIZIO DEI LAVORI (DIL)**

Stessa *ratio* dell'Ecobonus «ordinario»



Per Building Automation:



Entità del beneficio

Limite massimo di detrazione ammissibile:

- ✓ **nessuno**, per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020;
- ✓ **15.000 euro per unità immobiliare**, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.

Esempio 4: edificio unifamiliare

Demolizione e ricostruzione di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del DPR 380/2001

ATTENZIONE !!

Purché si configuri come «ristrutturazione edilizia» ai sensi del DPR 380/2001

Limite di spesa del SuperSismabonus



Limiti di spesa del SuperEcobonus



Limiti di spesa per FV



Limiti di spesa per sistemi di accumulo

Infine, come confermato, da ultimo, nella citata risoluzione n. 60/E del 2020, per effetto del rinvio, contenuto nell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir, gli interventi ammessi al sismabonus sono quelli indicati nel medesimo articolo 16-bis e, pertanto, non possono fruire di un autonomo limite di spesa in quanto non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili.

- euro 30.000 per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione;
- euro 96.000 per gli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali dell'edificio, ivi compresi quelli da eseguirsi sul "tetto";
- euro 54.545,45 per l'acquisto e la posa in opera di infissi e schermature solari;
- euro 48.000 per l'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;

In merito ai limiti di spesa ammessi al Superbonus, nella citata circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che il predetto limite di spesa di 48.000 euro è stabilito cumulativamente per l'installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti. Tale chiarimento è da intendersi superato a seguito del parere fornito dal Ministero dello Sviluppo economico che ha, invece, ritenuto che il predetto limite di spesa di 48.000 euro vada distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti.

**Faq n. 4.4.3
Circolare AdE
n. 30/E del 22
dicembre 2020**

**Risposta AdE
n. 10 del 05/01/2021**

**Risposta AdE n.
168 del 10/03/2021**

**Risoluzione n. 60
del 28/09/2020**



Procedura di trasmissione

1. Registrarsi e accedere al Portale SuperEcobonus 110%
2. Compilare l'asseverazione
3. Caricare gli allegati obbligatori
4. Stampare, firmare e timbrare l'asseverazione con codice IDA
5. Scansionare e ricaricare l'asseverazione firmata e timbrata
6. Scaricare l'asseverazione protocollata (ASID)

Esempio: edificio condominiale

Interventi

Tipo di agevolazione

Cappotto termico esterno
(pagamenti anche prima del
01/07/2020)

Intervento «trainante» 110%

Isolamento vano scale non riscaldato

Da scorporare dal 110%
Se del caso: Bonus Casa oppure Bonus Facciate

Sostituzione delle caldaie
termoautonome (in alcune u.i. sono già
a condensazione)

Intervento «trainato» 110%

Integrazione con pompa di calore

Da scorporare dal 110% - Bonus Casa



Gli interventi da scorporare non vanno caricati sul Portale SuperEcobonus, non vanno considerati nel CM SuperEcobonus né sono computati per il miglioramento di 2 classi



Interventi da caricare sul Portale

Circolare AdE n. 30/E del 22/12/2020

Per le caldaie a condensazione:

4.5.3 D. Si chiede se in presenza di una precedente sostituzione della caldaia, intervento per il quale si è beneficiato dell'ecobonus, sia possibile effettuare un nuovo intervento rientrante fra quelli ammessi al Superbonus e all'ecobonus

R. In assenza di specifiche preclusioni, si ritiene che sia possibile fruire del Superbonus o dell'ecobonus nel caso prospettato, nel rispetto di ogni limite e condizione previsto dalla normativa agevolativa di riferimento.

Resta fermo l'eventuale accertamento, in concreto, di un utilizzo distorto della agevolazione in esame.

SuperEcoBonus 110% e Asseverazioni

Il decreto legge 34/2020 "decreto rilancio" convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77, prevede l'innalzamento al 110% dell'aliquota di detrazione fiscale per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di efficienza energetica che soddisfano i requisiti di cui al decreto 06/08/2020 e per gli interventi antisismici di cui ai commi da 1 -bis a 1 -septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

Tramite questo sito è possibile creare e protocollare le asseverazioni obbligatorie alla fine dei lavori e quando si opta per la cessione del credito e lo sconto in fattura per gli stati di avanzamento lavori al 30% e al 60%.



Detrazioni Superecobonus 110%

Per accedere alla procedura occorre effettuare il login.

Se hai già un account "intermediario" puoi

cambiare il tuo account in "asseveratore"

Info

L'ASSEVERAZIONE VA FATTA SEMPRE A FINE LAVORI ED È POSSIBILE FARLA IN CORSO D'OPERA AL 30% E AL 60% DEI LAVORI REALIZZATI. DEVE ESSERE REDATTA DA UN TECNICO ABILITATO MUNITO DI POLIZZA ASSICURATIVA ESPRESSAMENTE STIPULATA PER IL SUPERECOBONUS 110%.

PER COMPLETARE UN'ASSEVERAZIONE OCCORRE CARICARE NEL SISTEMA I FILE PDF DEI SEGUENTI DOCUMENTI:
COPIA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA;
APE ANTE INTERVENTO, APE POST INTERVENTO E COMPUTO METRICO DEI LAVORI.

COME CREARE

- REGISTRATI COME ASSEVERATORE
- ACCEDI AL SISTEMA
- COMPILA L'ASSEVERAZIONE
- STAMPA, FIRMA E SCANSIONA IL DOCUMENTO GENERATO
- RICARICA IL DOCUMENTO PER PROTOCOLLARLO
- SCARICA L'ASSEVERAZIONE PROTOCOLLATA

1.

COME CREARE

- REGISTRATI COME ASSEVERATORE
- ACCEDI AL SISTEMA
- COMPILA L'ASSEVERAZIONE
- STAMPA, FIRMA E SCANSIONA IL DOCUMENTO GENERATO
- RICARICA IL DOCUMENTO PER PROTOCOLLARLO
- SCARICA L'ASSEVERAZIONE PROTOCOLLATA

L'invio delle Asseverazioni sul Portale Asseverazioni – Superbonus può essere effettuato SOLO COME «ASSEVERATORE».

Se ho già le credenziali come intermediario/a:

Solo account di tipo "intermediario" intestati a persona fisica possono cambiare l'account in "Asseveratore"

Detrazioni Superecobonus 110%

Per accedere alla procedura occorre effettuare il login.

Se hai già un account "intermediario" puoi

cambiare il tuo account in "asseveratore"

Se NON ho le credenziali, procedo con la registrazione per «Asseveratore/trice»

Registrazione

Inserire dati richiesti per creare una nuova registrazione

Questa registrazione sarà valida anche per tutti i siti ENEA dedicati alle [Detrazioni Fiscali](#)

Tipo Di UTENTE: BENEFICIARIO

Utente che beneficia delle detrazioni

INTERMEDIARIO

tecnico, amministratore, ecc. che compila la dichiarazione per conto di un cliente, di un assistito, di un condominio o di una società

ASSEVERATORE

Per le Schede Descrittive a fine lavori del SuperEcoBonus e per le pratiche di cessione del credito e sconto in fattura che fruiscono del SuperEcoBonus del 110%

Menù ☰

AUTENTICATO COME:
[]

MODIFICA I DATI PERSONALI | ESCI

PRIVACY | COOKIE | ACCESSIBILITÀ

Ecobonus

Bonus Casa

Super Ecobonus 110%

Le Mie Polizze

Le Mie Asseverazioni

Nuova Asseverazione

Tipo di Asseverazioni:

IN CORSO D'OPERA

L'asseverazione può essere redatta in corso d'opera al 30% e al 60% dei lavori previsti al fine di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura

Per:

- ✓ cessione del credito
- ✓ sconto in fattura



Asseverazione
protocollata per SAL

A CONCLUSIONE DEI LAVORI

Con la trasmissione dell'Asseverazione a Fine Lavori verranno create le Schede descrittive dell'intervento e generato il relativo codice CPID (Codice Personale Identificativo)

Per:

- ✓ Utilizzo diretto
- ✓ Cessione del credito
- ✓ Sconto in fattura



Asseverazione protocollata
+ Scheda Descrittiva con CPID

Crea nuova asseverazione

- TIPO DI EDIFICIO
- EDIFICIO CONDOMINIALE
 - EDIFICIO UNIFAMILIARE
 - UNITÀ IMMOBILIARE
SITUATA ALL'INTERNO DI EDIFICI PLURIFAMILIARI CHE SIA FUNZIONALMENTE INDIPENDENTE E DISPONDA DI UNO O PIÙ ACCESSI AUTONOMI DALL'ESTERNO
 - CATEGORIA A/9 APERTI AL PUBBLICO

Crea nuova asseverazione

- TIPO DI EDIFICIO
- EDIFICIO CONDOMINIALE
 - EDIFICIO UNIFAMILIARE
 - UNITÀ IMMOBILIARE
SITUATA ALL'INTERNO DI EDIFICI PLURIFAMILIARI CHE SIA
FUNZIONALMENTE INDIPENDENTE E DISPONGA DI UNO O PIÙ
ACCESSI AUTONOMI DALL'ESTERNO
 - CATEGORIA A/9 APERTI AL PUBBLICO

DATA INIZIO LAVORI

COMUNE DI UBICAZIONE
DELL'EDIFICIO

È UN COMUNE MONTANO?

- SÌ
- NO

IL COMUNE È INTERESSATO
DALLA PROCEDURA DI

INFRAZIONE COMUNITARIA
N. 2014/2147 DEL 10 LUGLIO
2014 O N. 2015/2043 DEL 28
MAGGIO 2015 PER LA NON
OTTENIMENTO DELL'ITALIA AGU
OBLIGHI PREVISTI DALLA DIRETTIVA
2008/50/CE

L'INTERVENTO RIENTRA TRA
QUELLI PREVISTI DAL

COMMA 4-TER DELL'ART.
119 DEL D.L.
34/2020 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI.

- SÌ
- NO

INDIRIZZO

NUMERO CIVICO

CAP

ANNO DI COSTRUZIONE
DELL'IMMOBILE
(Anche Indicativo)

SUPERFICIE TOTALE
DISPERDENTE
(m²)

L'EDIFICIO È IN UN'AREA
NON METANIZZATA?

A) SENSI DEL COMMA 1 LETTERA C
DELL'ART. 119 DEL D.L. 34/2020
("RILANCIO")

- SÌ

- NO

AUTORIZZAZIONE EDILIZIA

- LICENZA EDILIZIA / TITOLO EDILIZIO
- CONCESSIONE IN SANATORIA
- EDIFICIO STORICO SENZA TITOLO EDILIZIO



Attenzione queste informazioni non possono essere più cambiate neanche nei sal successivi. controlla bene i dati inseriti.

L'INTERVENTO RIENTRA NEI
CASI

- SÌ
- NO

DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 1,
LETTERE D), E) E F), DEL TESTO
UNICO DI CUI AL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6
GIUGNO 2001, N. 380

L'EDIFICIO È SOTTOPOSTO
AD ALMENO UNO DEI

- SÌ
- NO

VINCOLI PREVISTI DAL
CODICE DEI BENI
CULTURALI E DEL
PAESAGGIO, DI CUI AL DECRETO
LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N.
42,

O GLI INTERVENTI SONO
VIETATI DA REGOLAMENTI
EDILIZI, URBANISTICI E
AMBIENTALI DI CUI AL COMMA 1
DELL'ART 119 DEL D.L. 34/2020
CONVERTITO CON LA LEGGE 17 LUGLIO
2020, 77.

S.A.L.

- ALMENO AL 30%
- ALMENO AL 60%
- A FINE LAVORI

INVIA

Nel caso degli edifici condominiali:

TIPO DI EDIFICIO

- EDIFICIO CONDOMINIALE
- EDIFICIO UNIFAMILIARE
- UNITÀ IMMOBILIARE
SITUATA ALL'INTERNO DI EDIFICI PLURIFAMILIARI CHE SIA FUNZIONALMENTE INDIPENDENTE E DISPONGA DI UNO O PIÙ ACCESSI AUTONOMI DALL'ESTERNO
- CATEGORIA A/9 APERTI AL PUBBLICO

NUMERO UNITÀ

IMMOBILIARI

DEL FABBRICATO OGGETTO DI

INTERVENTO COMPRENSIVO DELLE

PERTINENZE

TIPOLOGIA DI IMPIANTO

- CENTRALIZZATO ESISTENTE PRIMA DELL'INTERVENTO
- IMPIANTO CENTRALIZZATO REALIZZATO CON L'INTERVENTO
- IMPIANTI AUTONOMI PRIMA E DOPO L'INTERVENTO

CLIMATIZZAZIONE

INVERNALE

Le pertinenze concorrono nel calcolo del limite di spesa complessivo del condominio per gli interventi «trainanti». Nel caso degli edifici unifamiliari invece, le pertinenze non concorrono nel calcolo del limite.

Menù ☰

AUTENTICATO COME:
[]
MODIFICA I DATI PERSONALI | ESCI

PRIVACY | COOKIE | ACCESSIBILITÀ

Ecobonus

Bonus Casa

Super Ecobonus 110%

Le Mie Polizze

Le Mie Asseverazioni

Nuova Asseverazione

Le mie asseverazioni

RICERCA

CODICE CATASTALE COMUNE

INDIRIZZO

TIPO DI EDIFICIO

- EDIFICIO CONDOMINIALE
- EDIFICIO UNIFAMILIARE
- UNITÀ IMMOBILIARE
- EDIFICIO A/9 APERTO AL PUBBLICO

Lavori

Edificio Condominiale denominato Prova ISI
via dello stadio 01100 Viterbo M082

30% **60%** **fine**

[Visualizza](#)

 In lavorazione
 Non ancora creata

 Da protocollare
 Protocollata

Lavoro su

Edificio Condominiale denominato Prova ISI

sito in: via dello stadio 01100 Viterbo M082

Altre informazioni

Asseverazione al 30%

Stato: **IN LAVORAZIONE**

Modifica

Asseverazione al 60%

Stato: **HAI UN SAL PRECEDENTE APERTO**

Asseverazione a Fine Lavori

Comprende la creazione delle Schede descrittive dell'intervento SuperEcobonus110% (CPID)

Stato: **HAI UN SAL PRECEDENTE APERTO**

Elimina Lavoro

Per tornare a compilare l'asseverazione al SAL 30%

NON è possibile compilare i SAL successivi finché non è chiuso un SAL precedente



DICHIARA CHE

_____ è stata depositata la relazione tecnica prevista dall'art. 28 della legge 10/91 e dall'art. 8 comma 1 del D.lgs 192/05 e successive modificazioni secondo i modelli riportati nel decreto 26/06/2015 "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici", o modulistica prevista da disposizioni regionali sostitutive, comprensiva di tutti gli allegati;

_____ non è stata depositata la relazione tecnica di cui al precedente punto a) in quanto si ricade nei casi di esclusione previsti dal comma 1 dell'art. 8 del del D.lgs 192/05 e dal punto 2, paragrafo 2.2. dell'allegato 1 del decreto 26/06/2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici",

Questo riquadro compare solo per gli interventi con data di inizio lavori anteriore al 6/10/2020.

Art. 6.

Adempimenti

1. Fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell'art. 12, i soggetti di cui all'art. 4, che intendono avvalersi delle detrazioni relative alle spese per gli interventi di cui all'art. 2, sono tenuti a:

a) depositare in Comune, ove previsto, la relazione tecnica di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 o un provvedimento regionale equivalente. La suddetta relazione tecnica è comunque obbligatoria per gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all'art. 119 del Decreto rilancio;

Cfr. con Decreto «Requisiti Tecnici» del 6 agosto 2020, art. 6 (in vigore dal 6/10)

gli Interventi trainanti

✓ intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie lorda complessiva disperdente dell'edificio.

- che le superfici oggetto dell'intervento sono:

✓ PV) Pareti verticali

1) Sup.: 200.00 [m²] Trasm. ante: 1.40 [W/m²K] Trasm. post: 0.26 [W/m²K]

Trasm. Term. period. YIE: 1.00 [W/m²K] Confine: Verso Esterno Coibentazione: Esterna

per un totale di 200 [m²] di cui realizzati 100.00 [m²]

PO) Coperture disperdenti

PS) Pavimenti

superficie totale disperdente oggetto dell'intervento: 200.00 m²

- che la spesa massima ammissibile dei lavori sulle parti opache su cui calcolare la detrazione fiscale è pari al prodotto delle unità immobiliari 6 che compongono l'edificio per 40000 euro corrispondente a 240000 euro;

- che il costo complessivo previsto in progetto dei lavori sulle parti opache ammonta a 0 euro;

la spesa ammessa è 0 euro;

il costo dei lavori realizzati è pari a 0 euro; di cui ammessi 0 euro;

Il risparmio di energia primaria non rinnovabile di progetto è 0 [kWh/anno]

Per gli edifici condominiali

Coibentazione: Esterna

-
- Esterna
- Parete ventilata
- Diffusa

Per gli edifici unifamiliari

Coibentazione: Esterna

-
- Esterna
- Interna
- Parete ventilata
- Diffusa

È il costo totale previsto per la realizzazione dell'intervento, giustificato attraverso il computo metrico e che deve corrispondere all'importo delle fatture a fine lavori.

È il costo per la realizzazione degli interventi fino a quel momento sostenuto e corrispondente alle fatture emesse. A fine lavori, tale voce deve essere uguale alla voce "costo complessivo previsto in progetto dei lavori".

eseguiti su:

L'edificio condominiale denominato Prova_per_CNG sito in via_ABC_1, CAP: 90100, città: PaLermo (prov. PA)

composto dalle seguenti unità immobiliari così individuate:

1) **Unità immobiliare** composta dagli identificativi catastali: [f: 1, p: 1, s: 1], i beneficiari della detrazione sono:

[CF: _____]

Il costo complessivo di progetto sull'unità immobiliare ammonta a : @ euro; la spesa ammissibile è @ euro

di cui sono stati conclusi gli interventi per un ammontare pari a : @ euro; la spesa ammissibile è @ euro

l'unità immobiliare è riscaldata?

sono stati eseguiti interventi trainati?

[Modifica Dati unità immobiliare](#) **Dati validati**

2) **Unità immobiliare** composta dagli identificativi catastali: [f: 1, p: 1, s: 2], i beneficiari della detrazione sono:

[PI: 00112233445]

Il costo complessivo di progetto sull'unità immobiliare ammonta a : @ euro; la spesa ammissibile è @ euro

di cui sono stati conclusi gli interventi per un ammontare pari a : @ euro; la spesa ammissibile è @ euro

l'unità immobiliare è riscaldata?

sono stati eseguiti interventi trainati?

1) **Unità immobiliare** composta dagli identificativi catastali: [f: 1, p: 1, s: 1], i beneficiari della detrazione sono:

[CF: _____]

1) Foglio: 1 Particella: 1 Sub: 1 Quota mill. Involucro: 0.5 Quota mill. Impianti: 0.5

Superficie: 100 [m²]

Categoria Catastale: A/3

Il/i beneficiari della detrazione sono:

(Inserire più righe se i beneficiari della detrazione sono più di uno)

1) Tipo beneficiario: Persona fisica Titolo di possesso: Proprietario o comproprietario

Codice fiscale: Partita iva:

Altro soggetto senza partita iva:

Codice fiscale:

l'unità immobiliare è riscaldata?

sono stati eseguiti interventi trainati?

Impianti

CC) Caldaie a condensazione

1) Tipo sostituito: -- P.nom sostituito: [kW] P.nom.: [kW]

Rendimento utile nom. (100%): [%] Caldaia destinata a: --

Efficienza η_s: [%] Efficienza dell'ACS η_{twh}: [%] Classe Energetica Caldaia:

Tipo alimentazione: -- Classe disp. Termoregolazione evoluto: --

GA) Generatori di aria calda a condensazione

PC) Pompe di calore (PDC) a compressione di vapore elettriche anche sonde geotermiche

PCA) Pompe di calore a gas ad assorbimento o a compressione di vapore azionate da motore primo

Tipo sostituito: -- P.nom sostituito: [kW] P.nom.: [kW]

Rendimento utile nom. (100%): [%]

Efficienza η_s: [%]

Tipo alimentazione: --

Caldaia standard
Caldaia a bassa temperatura
Caldaia a condensazione a gas
Caldaia a condensazione a gasolio
Pompa di calore anche con sonda geotermica
Generatori di aria calda
Teleriscaldamento (solo in caso di distacco obbligato)
Impianto a biomassa
Altro

Categorie catastali

Selezione

- A/1
- A/2
- A/3
- A/4
- A/5
- A/6
- A/7
- A/10
- A/11
- C/2 Pertinenza
- C/4 solo spogliatoi
- C/6 Pertinenza
- D/6 solo spogliatoi
- Altra categoria catastale
- Altra cat. catastale per ONLUS, OdV, APS

l'unità immobiliare è riscaldata?

sono stati eseguiti interventi trainati?

Selezionare se su questa unità immobiliare si eseguono interventi trainati
Si abilita solo se

- 1) La destinazione d'uso è residenziale (con l'esclusione delle categorie A1 e A10) oppure è uno spogliatoio di un impianto sportivo.
- 2) l'unità immobiliare è di proprietà di un soggetto che può accedere alle detrazioni.
- 3) l'unità immobiliare è riscaldata.

Dati catastali

Foglio: 12

Particella: 123/2

Sub: 23

È possibile inserire anche caratteri speciali (particelle frazionarie ecc.)

Circ. AdE n. 30/E del 22/12/2020, faq n. 2.1.1

In particolare, per le ONLUS, le APS e le OdV, il comma 9, lettera d-bis) non prevede alcuna limitazione espressa relativamente alla tipologia di immobili e, si ritiene che il beneficio spetti per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi medesimi ferma restando la necessità che gli interventi

3. Spese complessive e dichiarazioni

3.1 Il costo complessivo degli interventi trainanti ammonta a: 5000.00 euro; la spesa ammessa è 5000.00 euro.

3.1.1. Il costo complessivo degli interventi trainanti realizzati ammonta a: 1800.00 euro; la spesa ammessa è 1800.00 euro.

3.2 Il costo complessivo degli interventi trainati ammonta a: 30000 euro; la spesa ammessa è 30000 euro.

3.2.1 Il costo complessivo degli interventi trainati realizzati ammonta a: 15000 euro ; la spesa ammessa è 15000 euro.

- L'importo degli interventi di progetto corrisponde a: 35000.00 euro; la spesa ammessa è 35000.00 euro.

- L'importo degli interventi realizzati corrisponde a: 16800.00 euro; la spesa ammessa è 16800.00 euro, la spesa sostenuta prima del 01/07/2020 e ammessa complessivamente alle detrazioni dell'ecobonus è pari a 0.00 euro, la spesa sostenuta dopo il 01/07/2020 e ammessa alla detrazione del 110% è pari a: 16800.00 euro, per una detrazione complessiva del 110% pari a 18480.00 euro.

- L'importo degli interventi realizzati corrisponde a: 16800.00 euro; la spesa ammessa è 16800.00 euro, la spesa sostenuta prima del 01/07/2020 e ammessa complessivamente alle detrazioni dell'ecobonus è pari a 0.00 euro, la spesa sostenuta dopo il 01/07/2020 e ammessa alla detrazione del 110% è pari a: 16800.00 euro, per una detrazione complessiva del 110% pari a 18480.00 euro.

Prima del



Attenzione: digitare le eventuali spese complessivamente sostenute prima del 01 luglio 2020 e ammesse alle detrazioni previste dall'ecobonus. In questi casi, per gli interventi per i quali si sono sostenute spese prima del 01 luglio 2020, occorre preliminarmente compilare e trasmettere le relative schede descrittive attraverso il sito Ecobonus2020

[<https://ecobonus2020.enea.it>], mettendo come data di fine lavori il 30/06/2020 e scrivendo nelle note di ogni singola scheda descrittiva: 'I lavori proseguono utilizzando le detrazioni fiscali del 110%'. Riportare poi, nelle note della presente asseverazione, i codici CPID delle schede descrittive degli interventi inseriti sul sito ECOBONUS2020

Tipo: Numero con 2 cifre decimali

**ASSEVERAZIONE VALIDATA**

CONTINUA A MODIFICARE L'ASSEVERAZIONE

Ape Ante

CARICA APE ANTE

Ape Post

CARICA APE POST

Computo metrico

(punto 13.1 dell'Allegato del decreto 06 agosto 2020 -"requisiti ecobonus")

CARICA COMPUTO METRICO

Polizza assicurativa

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI 55000

DA SCARICARE SULLA POLIZZA 55000

scegli la polizza

Sono elencate solo le polizze non scadute che hanno un importo rimasto abbastanza capiente

n. 1
 30/11/2020
 XXX
 Importo : 501000
 Importo rimasto : 205500

SCEGLI LA POLIZZA

Fatture

Inserisci le fatture relative ai lavori completati redatti in questa asseverazione.

Fattura

File

Azioni

Non hai ancora inserito fatture

CARICA FATTURA



PER CHIUDERE L'ASSEVERAZIONE OCCORRE AVER INSERITO L'APE ANTE E L'APE POST, IL COMPUTO METRICO, SCELTO UNA POLIZZA CON SUFFICIENTE CAPIENZA E INSERITO ALMENO UNA FATTURA.

Carica Ape ante

CLASSE ENERGETICA APE ANTE

CHI HA REDATTO L'APE ANTE DA ME MEDESIMO
 ALTRO TECNICO ABILITATO

Carica Ape post

CLASSE ENERGETICA APE POST

CHI HA REDATTO L'APE POST DA ME MEDESIMO
 ALTRO TECNICO ABILITATO

Carica Computo metrico

CHI HA REDATTO IL COMPUTO METRICO DA ME MEDESIMO
 ALTRO TECNICO ABILITATO

NOME	<input type="text"/>
COGNOME	<input type="text"/>
PROVINCIA RESIDENZA	<input type="text"/>
<small>Indicare Anche Lo Stato Se Estero</small>	
COMUNE RESIDENZA	<input type="text"/>
INDIRIZZO RESIDENZA	<input type="text"/>
NUMERO CIVICO RESIDENZA	<input type="text"/>
CAP RESIDENZA	<input type="text"/>
ESTREMI ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE:	ORDINE O COLLEGIO <input type="text"/>
	PROVINCIA <input type="text"/>
	NUMERO DI ISCRIZIONE <input type="text"/>
	<input type="button" value="AVANTI"/>

Asseverazione al 30%

Stato:

Da
PROTOCOLLARE



Scarica l'asseverazione da firmare

4.

Il file va stampato, firmato nello spazio predisposto alla firma in fondo ad ogni pagina, scansionato e caricato per essere protocollato.

Gli allegati verranno aggiunti nel file protocollato.

Se si riscontrano degli errori è ancora possibile riaprire l'asseverazione.

RIAPRI ASSEVERAZIONE

Carica l'asseverazione firmata per protocollarla

Sono valide solo le asseverazioni protocollate

Caricando la scansione in formato pdf dell'asseverazione firmata in ogni pagina, essa verrà protocollata e **"chiusa in definitivo"**. Verranno generati il codice identificativo **ASID** e il file finale contenente tutti gli allegati.

La capienza della polizza utilizzata per questa asseverazione (123456 con la Alliance) verrà ridotta dell'ammontare dei lavori realizzati pari a 7.224,00 €.

Formato del file PDF

Scegli file Nessun file selezionato

Upload!

5.

Si consiglia di effettuare upload di massimo 1 Mb per pagina contenuta nel file PDF. Il sistema ridimensionerà automaticamente i file che superano tale limite e avviserà l'utente, in questo caso si consiglia di controllare il file generato.

6.

Asseverazione protocollata per SAL 30%

Asseverazione al 30%

Stato: **COMPLETATA**

Codice ASID 1/02/2021 16:37:18

Scarica l'asseverazione Protocollata

Se si riscontrano degli errori è possibile annullare il codice ASID generato. Tutti i codici CPID verranno annullati. Questo ASID verrà inserito come riferimento nella successiva asseverazione.

ANNULLA PROTOCOLLO

Non hai ricevuto l'email della avvenuta trasmissione?

INVIAMMI L'EMAIL DI AVVENUTA TRASMISSIONE

Scaricare
l'asseverazione con ASID

Se si riscontrano degli errori è possibile annullare il codice ASID generato. Tutti i codici CPID verranno annullati. Questo ASID verrà inserito come riferimento nella successiva asseverazione.

Il Portale invia in automatico all'indirizzo di posta elettronica dell'asseveratore/trice l'email con il codice ASID. È possibile chiedere nuovamente l'invio.

Asseverazione al 60%

Stato:

DA CREARE

Puoi creare l'asseverazione al 60%

Creando la nuova asseverazione verrà automaticamente bloccato l'annullamento del protocollo della precedente asseverazione.

- non ci sono state varianti in corso d'opera
- ci sono state varianti in corso d'opera che hanno comportato un nuovo deposito della relazione tecnica.
In tal caso, è possibile aggiungere nuovi interventi o modificare gli interventi già inseriti.
da selezionare se è necessario modificare il numero di protocollo e la relativa data di deposito della relazione tecnica. (ex legge 10/91 e art. 8 D.lgs 192/05)
- ci sono state varianti in corso d'opera che NON hanno comportato un nuovo deposito della relazione tecnica.
In tal caso, è possibile aggiungere nuovi interventi o modificare gli interventi già inseriti. (ex legge 10/91 e art. 8 D.lgs 192/05)

CREA ASSEVERAZIONE AL 60%

ATTENZIONE !!

Creando la nuova asseverazione, verrà automaticamente bloccato l'annullamento del protocollo della precedente asseverazione.

Non è obbligatorio avere SAL 60% e fine lavori. È possibile saltare anche un SAL e procedere direttamente all'asseverazione a fine lavori.

Asseverazione a Fine Lavori

Comprende la creazione delle Schede descrittive dell'intervento SuperEcobonus 110% (CPID)

Stato:

DA CREARE

Puoi creare l'asseverazione a fine lavori

Al termine di questa fase verranno creati anche i CPID SuperEcobonus

Creando la nuova asseverazione verrà automaticamente bloccato l'annullamento del protocollo della precedente asseverazione.

Data fine lavori:

- non ci sono state varianti in corso d'opera
- ci sono state varianti in corso d'opera che hanno comportato un nuovo deposito della relazione tecnica.
In tal caso, è possibile aggiungere nuovi interventi o modificare gli interventi già inseriti.
da selezionare se è necessario modificare il numero di protocollo e la relativa data di deposito della relazione tecnica. (ex legge 10/91 e art. 8 D.lgs 192/05)
- ci sono state varianti in corso d'opera che NON hanno comportato un nuovo deposito della relazione tecnica.
In tal caso, è possibile aggiungere nuovi interventi o modificare gli interventi già inseriti. (ex legge 10/91 e art. 8 D.lgs 192/05)

CREA ASSEVERAZIONE A FINE LAVORI

Asseverazione al 60%

Stato:


DA CREARE

Puoi creare l'asseverazione al 60%

Creando la nuova asseverazione verrà automaticamente bloccato l'annullamento del protocollo della precedente asseverazione.

- non ci sono state varianti in corso d'opera
- ci sono state varianti in corso d'opera che hanno comportato un nuovo deposito della relazione tecnica.
In tal caso, è possibile aggiungere nuovi interventi o modificare gli interventi già inseriti.
da selezionare se è necessario modificare il numero di protocollo e la relativa data di deposito della relazione tecnica. (ex legge 10/91 e art. 8 D.lgs 192/05)
- ci sono state varianti in corso d'opera che NON hanno comportato un nuovo deposito della relazione tecnica.
In tal caso, è possibile aggiungere nuovi interventi o modificare gli interventi già inseriti. (ex legge 10/91 e art. 8 D.lgs 192/05)

CREA ASSEVERAZIONE AL 60%



Asseverazione al 30%

Stato: **COMPLETATA**



Scarica l'asseverazione
Protocollata

Asseverazione al 60%

Stato: **IN LAVORAZIONE**

Modifica

ELIMINA

Asseverazione a Fine Lavori

Comprende la creazione delle Schede descrittive dell'intervento SuperEcobonus 110% (CPID)

Stato: **HAI UN SAL PRECEDENTE APERTO**

Edificio Condominiale

via dello stadio 01027 Viterbo M082

30%

60%

fine

Visualizza

Asseverazione a Fine Lavori

Comprende la creazione delle Schede descrittive dell'intervento SuperEcobonus 110% (CPID)

Stato:

DA CREARE

Puoi creare l'asseverazione a fine lavori

Al termine di questa fase verranno creati anche i CPID SuperEcobonus

Creando la nuova asseverazione verrà automaticamente bloccato l'annullamento del protocollo della precedente asseverazione.

Data fine lavori:


non ci sono state varianti in corso d'opera

ci sono state varianti in corso d'opera che hanno comportato un nuovo deposito della relazione tecnica.
In tal caso, è possibile aggiungere nuovi interventi o modificare gli interventi già inseriti.

da selezionare se è necessario modificare il numero di protocollo e la relativa data di deposito della relazione tecnica. (ex legge 10/91 e art. 8 D.lgs 192/05)

ci sono state varianti in corso d'opera che NON hanno comportato un nuovo deposito della relazione tecnica.
In tal caso, è possibile aggiungere nuovi interventi o modificare gli interventi già inseriti. (ex legge 10/91 e art. 8 D.lgs 192/05)

CREA ASSEVERAZIONE A FINE LAVORI



Asseverazione al 30%

Stato: **COMPLETATA**

PDF

Scarica l'asseverazione
Protocollata

Asseverazione al 60%

Stato: **SALTATO**

Asseverazione a Fine Lavori

Comprende la creazione delle Schede descrittive dell'intervento SuperEcobonus 110% (CPID)

Stato: **IN LAVORAZIONE**

Modifica

ELIMINA

Edificio Condominiale

via dello stadio 01027 Viterbo M082

30%

60%

fine

Visualizza

Asseverazione
protocollata per
SAL 30%

Asseverazione al 30%

Stato: **COMPLETATA**

PDF

Scarica l'asseverazione
Protocollata

Asseverazione al 60%

Stato: **SALTATO**

Asseverazione a Fine Lavori

Comprende la creazione delle Schede descrittive dell'intervento SuperEcobonus 110% (CPID)

Stato:

COMPLETATA

PDF

Scarica l'asseverazione Protocollata

Se si riscontrano degli errori è possibile annullare il codice ASID generato. Tutti i codici CPID verranno annullati. Questo ASID verrà inserito come riferimento nella successiva asseverazione.

ANNULLA PROTOCOLLO

Schede descrittive SuperEcobonus 110% (CPID)

PDF

CPID Condominiale

PDF

CPID unità immobiliare 1t
dati catastali: f:1,p:1,s:1
beneficiari:

Entro 90 gg dalla fine dei
lavori, si invia Asseverazione
Finale. Si ottiene:

- Asseverazione protocollata
- CPID condominiale
- CPID singola u.i.

Documentazione SuperEcobonus 110%



1. Documentazione «tecnica»



Da trasmettere	Asseverazione Portale SuperEcobonus + Allegati obbligatori
	Asseverazione Portale SuperEcobonus + Allegati obbligatori
	Stampa della Scheda Descrittiva con CPID
Da conservare	Copia della Relazione ex legge 10/91
	APE trasmessi al catasto regionale
	Schede tecniche + documenti nei Vademecum per «trainati»
	DC 37/08 nel caso di interventi sugli impianti

2. Documentazione «amministrativa»



- Titolo edilizio, ove richiesto, in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (SCIA, CILA ecc.)
- Delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso di interventi riguardanti le parti comuni condominiali
- Dichiarazione di consenso da parte del/la proprietario/a per i lavori effettuati dal detentore dell'immobile
- Visto di conformità in caso di cessione del credito/sconto in fattura

Grazie per l'attenzione

